

Sent. n. 54269/12
R.G. n. 32142/2012
Rep. n. 16365/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA
SEZIONE VI^

UFFICIO REGISTRO IN BOLI

Il Giudice di Pace Dott. ha emesso la seguente
SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 32142 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, posta in decisione all'udienza del giorno 21 novembre 2012 e vertente

_____ , elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 9, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Calvani che la rappresenta e difende giusta delega posta in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE OPPONENTE

E
EQUITALIA SUD S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via G. Gianfranceschi n. 46, presso lo studio legale dell'Avv. Mauro Buonincontri e rappresentata e difesa giusta delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Francesca Crescimbeni
CONVENUTA OPPOSTA

E
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n.21, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Avv. Mariagrazia Fusaro giusta procura generale alle liti
CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione ex art. 615, I° comma, c.p.c..
CONCLUSIONI: all'udienza odierna le parti costituite previa autorizzazione del Giudice concludevano come da verbale in atti riportandosi ciascuna ai propri scritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato _____ rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva innanzi a questa Giustizia le parti opposte tutte, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) sospendersi l'efficacia dell'atto impugnato (preavviso di fermo amministrativo n. 09780201200002507000); b) nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità del fermo amministrativo opposto, essendo insussistente il diritto del Concessionario all'esecuzione forzata; c) vinte le spese e competenze di lite.
Si costituiva ritualmente ROMA CAPITALE mediante deposito in Cancelleria di proprio fascicolo difensivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia del Giudice adito nonché in subordine la propria carenza di legittimazione passiva sull'assunto che la paternità dell'atto impugnato deve riferirsi solo ed unicamente al Concessionario anch'esso convenuto e chiedendo rigettarsi nel merito la domanda così come proposta da parte attrice.
Si costituiva altresì la EQUITALIA SUD S.p.A. deducendo nel merito la corretta notifica dei provvedimenti sanzionatori sottesi al preavviso di fermo impugnato.
Si procedeva alla trattazione della causa ed il Giudice in assenza di richieste istruttorie avanzate dalle parti all'udienza del 17 ottobre 2012 all'esito della discussione tratteneva il fascicolo per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto della sussistenza del potere di giurisdicare da parte dell'odierno giudicante, dal momento che il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati (nella specie, un'autovettura) emesso dal concessionario del servizio riscossione tributi ex art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 è un atto funzionale all'espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell'amministrazione, e pertanto la tutela giurisdizionale nei confronti

dello stesso si realizza dinanzi al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (come peraltro già riconosciuto dalla S.C. con ord. n. 14710 del 2006 e dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4689/2005), come affermato con Ordinanza n. 875 del 17 gennaio 2007 dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore E. Altieri).

Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione d'incompetenza per materia del Giudice adito. La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.20931 del 12/10/11 ha stabilito che:

- la competenza per l'opposizione al fermo amministrativo dei beni mobili registrati, nel vigente assetto istituzionale della giurisdizione civile ordinaria, va riconosciuta (ratione materie) soltanto al "Tribunale" perché solo questo Giudice, per l'art. 9 c.p.c. (come sostituito dall'art. 50 del D.Lgs 19 febbraio 1998 n.51, con effetto, ai sensi dell'art. 247, comma 1, dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 legge 16 gennaio 1998 n.118, dal 2 giugno 1999), "è, altresì, esclusivamente competente... per l'esecuzione forzata...". La competenza per materia, inderogabile, del giudice dell'esecuzione, distribuita tra uffici giudiziari diversi dall'art. 16 c.p.c.", infatti, (Cass. 3^a n.5342/09, la quale richiama Cass. 13757/02), è stata abolita dall'art. 51 D.Lvo n.51 del 1998, che ha abrogato detta norma a decorrere dal 2 giugno 1999, sì che da allora il Tribunale ha competenza giurisdizionale esecutiva esclusiva".

In effetti, detta sentenza ha precisato che la competenza è da riconoscersi, sempre ed a prescindere dal valore della controversia, in favore del Tribunale, quale giudice funzionalmente competente in materia di esecuzione, ex art. 9 c.p.c., ogni qualvolta con l'azione proposta non si contesti lo stesso diritto del concessionario a procedere *in executivis* e si proponga, quindi, non un'opposizione agli atti esecutivi, ma un'opposizione all'esecuzione.

C'è da precisare, però, che il preavviso del fermo amministrativo di un bene mobile registrato o di iscrizione ipotecaria, non comportando l'anticipazione degli effetti del pignoramento, risulta atto prodromico all'esecuzione e, quindi, pienamente equiparabile al precetto. Di conseguenza, in caso di opposizione all'esecuzione (come nel caso di specie, proposto con atto di citazione e nelle forme dell'opposizione a precetto) rettamente, la ricorrente, l'ha proposto dinanzi al giudice competente per materia, per valore e per territorio, così come inderogabilmente stabilito dal comma 1 dell'art. 615 c.p.c.

Al contrario, il giudice dell'esecuzione verrebbe investito della causa solo per stabilire quale giudice sia competente a decidere nel merito sull'opposizione ai sensi del combinato disposto degli articoli 615 e 616 c.p.c., con relativo obbligo di rimessione della causa dinanzi al Giudice di Pace, laddove si controverta in materia di sanzioni amministrative di sua competenza (come nel caso di specie). Infatti, l'Art. 615 c.p.c. (Forma dell'opposizione) prescrive:

- quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27 c.p.c. .

Quindi, fondatamente, si deve rilevare che l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento presupposti, non ha natura di atto di opposizione all'esecuzione forzata, ma di strumento necessario per impugnare i vizi di quegli atti.

A queste conclusioni è giunto anche il Giudice di legittimità con la Sentenza n.12685 del 16/11/99, confermata da sentenza n.11087/10 S.U., da Cass, Sezione VI, Sentenza 13/10/11 n.21194 e Cass. Sezione II, Sentenza 25 ottobre 2011, n. 22088, secondo le quali:

In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l'opposizione avverso la cartella esattoriale (n.d.r. e quindi anche avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati) per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la prescrizione, la morte dell'autore del fatto) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, bensì l'ordinario rimedio costituito dall'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione. Conseguenza che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza.

Dette sentenze hanno anche chiarito che:

- la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito applicabile all'opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all'opposizione stessa.

Nel merito deve darsi atto della sussistenza della legittimazione giudiziale della parte resistente ROMA CAPITALE atteso che tutta l'attività antecedente all'iscrizione a ruolo è demandata ai suddetti enti impositori.

Conseguentemente sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto della opposizione.

La domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. così come proposta e/o così come qualificata da questo giudicante, è pienamente ammissibile e fondata.

Si osserva che l'attrice contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di un fatto impeditivo o meglio estintivo del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata quale la mancata notifica di tutti i provvedimenti sanzionatori sottesi all'opposto preavviso di fermo amministrativo.

Dalla copiosa documentazione allegata da ROMA CAPITALE è possibile evincersi che i verbali di accertamento di violazione prodromici al provvedimento sarebbero stati tutti notificati per compiuta giacenza.

Orbene, le notifiche effettuate "per compiuta giacenza", nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione.

Viepiù, le parti opposte non hanno depositato alcuno dei provvedimenti sanzionatori (cartelle esattoriali di pagamento) sottese al provvedimento impugnato, dal momento che gli estratti di ruolo sono documenti di parte non valutabili in sede di impugnazione.

Il provvedimento impugnato, per tutti i motivi suesposti, deve pertanto essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando accoglie l'opposizione ed annulla il provvedimento impugnato e tutti i provvedimenti sottesi, dichiarandoli per l'effetto improduttivi di qualsivoglia effetto giuridico.

Condanna inoltre le parti convenute in solido (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011) al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro ~~100,00~~ per spese ed Euro 1.170,31 per compensi professionali comprensivi di IVA e CPA come per legge (Art. 9, comma 2 D.L. 1/2012 - Artt. 1-11 D.M. 140/2012), da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Roma, 12.12.12

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 12 12 12
IL CANCELLIERE 3
Alessandra Miseria

IL GIUDICE DI PACE



250,00
A. M.